

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2041/2002 della Commissione, del 18 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2042/2002 della Commissione, del 18 novembre 2002, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento** 3
- Regolamento (CE) n. 2043/2002 della Commissione, del 18 novembre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 1654/2002 9
- Regolamento (CE) n. 2044/2002 della Commissione, del 18 novembre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1967/2002 11
- ★ **Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale** 14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/909/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4392]** 16

2002/910/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 novembre 2002, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4435]** 21

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Rettifiche

* Rettifica della decisione n. 184, del 10 dicembre 2001, sui modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 201-E 207, E 210, E 213 ed E 215) (GU L 304 del 6.11.2002)	22
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2041/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,6
	096	41,4
	204	43,6
	999	44,5
0707 00 05	052	119,1
	628	147,3
	999	133,2
0709 90 70	052	89,5
	204	92,7
	999	91,1
0805 20 10	204	77,9
	999	77,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	56,2
	999	56,2
0805 50 10	052	58,6
	388	47,5
	600	59,6
	999	55,2
0806 10 10	052	159,4
	400	324,1
	508	332,1
	999	271,9
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400
0808 20 50	404	99,5
	800	167,0
	804	36,0
	999	109,7
	052	65,1
0808 20 50	400	69,6
	720	46,7
	999	60,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2002**

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 della

Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2001 ⁽⁶⁾.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 3 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 3 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 3 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 3 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 67 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,
- 3 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 3 542 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 341 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 14.

- 4 700 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 097 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 144 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 25 novembre 2002;
- b) 9 dicembre 2002;
- c) 13 gennaio 2003;
- d) 27 gennaio 2003;

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la

data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	3 000
	— Vorderviertel	3 000
DANMARK	— Forfjerdinger	400
	— Quarti posteriori	3 000
ITALIA	— Quarti anteriori	3 000
	— Quartiers arrière	3 000
FRANCE	— Quartiers avant	3 000
	— Hinterviertel	304
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	3 000
	— Voorvoeten	67
NEDERLAND	— Cuartos traseros	3 000
	— Cuartos delanteros	3 000

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	300,0
	— Oberschale (INT 13)	300,0
	— Unterschale (INT 14)	300,0
	— Filet (INT 15)	241,9
	— Hüfte (INT 16)	300,0
	— Roastbeef (INT 17)	300,0
	— Lappen (INT 18)	500,0
	— Hochrippe (INT 19)	300,0
	— Schulter (INT 22)	500,0
	— Vorderviertel (INT 24)	500,0
ESPAÑA	— Babilla de intervención (INT 12)	41,2
	— Tapa de intervención (INT 13)	67,6
	— Contratapa de intervención (INT 14)	78,8
	— Solomillo de intervención (INT 15)	19,5
	— Cadera de intervención (INT 16)	55,0
	— Lomo de intervención (INT 17)	41,9
	— Entrecot de intervención (INT 19)	36,9

FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	600,0	
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	300,0	
	— Tranche d'intervention (INT 13)	300,0	
	— Semelle d'intervention (INT 14)	300,0	
	— Filet d'intervention (INT 15)	300,0	
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	300,0	
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	300,0	
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	500,0	
	— Entrecôte d'intervention (INT 19)	300,0	
	— Épaule d'intervention (INT 22)	500,0	
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	500,0	
	— Avant d'intervention (INT 24)	500,0	
	ITALIA	— Noce d'intervento (INT 12)	179,4
		— Fesa interna (INT 13)	210,9
— Girello d'intervento (INT 14)		288,5	
— Filetto d'intervento (INT 15)		65,5	
— Scamone (INT 16)		103,2	
— Roastbeef d'intervento (INT 17)		111,9	
NEDERLAND	— Controfiletto d'intervento (INT 19)	137,1	
	— Interventievoorschenkel (INT 21)	7,2	
	— Interventieschouder (INT 22)	56,8	
	— Interventieborst (INT 23)	31,5	
	— Interventievoorvoet (INT 24)	48,0	

(¹) Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n.º 562/2000.

(²) Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

(³) Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

(⁴) Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

(⁵) See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

(⁶) Voir annexes III et V du règlement (CE) n.º 562/2000.

(⁷) Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

(⁸) Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

(⁹) Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

(¹⁰) Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

(¹¹) Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203
D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 1564-790/985

DANMARK

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for Fødevare Erhverv
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 95 80 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 95 80 34

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (0034) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (0034) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33-1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33-1) 44 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (00 39) 06 449 49 91; telex 61 30 03; fax (00 39) 06 445 39 40/444 19 58

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER Roermond
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

REGOLAMENTO (CE) N. 2043/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2002****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 1654/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1654/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 1654/2002 per la prima il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 novembre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 250 del 18.9.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreiser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

ITALIA	— Quarti posteriori	1 350
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 350
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 350
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 400
FRANCE	— Quartiers arrières	1 350
DANMARK	— Bagfjerdinger	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2044/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1967/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1967/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1967/2002 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 novembre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 300 del 5.11.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	651
DANMARK	— Forfjerding	—
ITALIA	— Quarti anteriori	—
FRANCE	— Quartiers avant	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—
NEDERLAND	— Voorvoeten	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhese (INT 11)	—
	— Lappen (INT 18)	—
	— Vorderhese (INT 21)	—
	— Schulter (INT 22)	987
	— Brust (INT 23)	—
	— Vorderviertel (INT 24)	—
ESPAÑA	— Jarrete de intervención (INT 11)	—
	— Falda del costillar de intervención (INT 18)	—
	— Morcillo de intervención (INT 21)	—
	— Paleta de intervención (INT 22)	—
	— Pecho de intervención (INT 23)	—
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	—
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	696
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	600
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	696
	— Épaule d'intervention (INT 22)	961
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	801
	— Avant d'intervention (INT 24)	975

ITALIA	— Spalla d'intervento (INT 22)	—
	— Petto di manzo d'intervento (INT 23)	—
	— Quarto anteriori d'intervento (INT 24)	—
NEDERLAND	— Interventievoorschenkel (INT 21)	—
	— Interventieschouder (INT 22)	—
	— Interventieborst (INT 24)	—
	— Interventievoorvoet (INT 24)	—

**DIRETTIVA 2002/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2002**

che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Numerosi atti comunitari stabiliscono norme sanitarie e di polizia sanitaria per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la produzione, l'immissione sul mercato, gli scambi e l'importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁴⁾ ha sostituito le norme contenute in tali atti.
- (3) Per tener conto delle nuove disposizioni è pertanto necessario modificare la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁵⁾ e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁶⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 90/425/CEE, allegato A, capitolo I, sezione 1, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 166.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 31.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (GU C 53 del 28.2.2002, pag. 22), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽⁶⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27).

«— Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).»

Articolo 2

La direttiva 92/118/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, sono soppresse le lettere e) e g).

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al primo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

«nonché delle gelatine non destinate al consumo umano»;
e

b) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— i nuovi prodotti d'origine animale destinati al consumo umano di cui è autorizzata l'immissione sul mercato di uno Stato membro successivamente alla data prevista all'articolo 20 possano essere oggetto di scambi o d'importazione soltanto dopo che sarà stata presa una decisione in conformità all'articolo 15, primo comma, previo esame, fatto eventualmente alla luce di un parere del comitato veterinario scientifico istituito con decisione 81/651/CEE, del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica.»

3) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, provengono da stabilimenti che figurano in un elenco comunitario da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;».

4) L'allegato I è così modificato:

a) i capitoli 1, 3 e 4 sono soppressi;

- b) il capitolo 5 è così modificato:
- i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:
«destinati al consumo umano»;
 - ii) nella sezione A sono soppressi i seguenti termini:
«A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale»;
 - iii) la sezione B è soppressa;
- c) il capitolo 6 è così modificato:
- i) al titolo sono aggiunti i seguenti termini:
«destinate al consumo umano»;
 - ii) la parte I è così modificata:
 - la sezione A è sostituita dalla seguente:
«A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva;»
 - alla sezione B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 80/215/CEE;»
- d) al capitolo 7, la parte II è soppressa; e
- e) i capitoli 8, 10 e da 12 a 15 sono soppressi.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2002

relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2002) 4392]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/909/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1995, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 91/689/CEE stabilisce le condizioni che devono essere osservate qualora, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro desideri dispensare gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE.
- (2) Gli Stati membri che desiderano disporre una dispensa dall'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE devono inoltre osservare le disposizioni procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.
- (3) Il 1° dicembre 1999 e il 17 novembre 2000 l'Italia ha trasmesso alla Commissione un progetto di decreto ministeriale che dà attuazione all'articolo 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, il quale stabilisce le condizioni per richiedere una deroga all'obbligo di autorizzazione riguardante il recupero dei rifiuti pericolosi.

(4) La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alle disposizioni contenute nel progetto di decreto, e durante la fase di consultazione, nessuno di essi ha avanzato obiezioni contro la loro approvazione.

(5) Da tale consultazione e dall'analisi che essa stessa ha svolto, risulta che le norme del progetto di decreto sono conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE. Pertanto, la Commissione ha proposto che il progetto di decreto italiano venga approvato secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(6) In data 6 settembre 2002, il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto italiano.

(7) Il progetto di decreto italiano è quindi conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(8) È pertanto opportuno approvare le disposizioni del progetto di decreto trasmesso dall'Italia.

(9) La presente approvazione si riferisce esclusivamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE e non pregiudica l'applicazione al progetto di decreto trasmesso dall'Italia di altre disposizioni di tali direttive o di altre norme comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

I. PROCEDIMENTO

I.A. Le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE dispone che tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento (elencate nell'allegato II A) devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale autorizzazione riguarda i tipi e i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni di sicurezza che devono essere adottate, il luogo di smaltimento e il metodo di trattamento.

L'articolo 10 della citata direttiva dispone che anche gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di recupero (elencate nell'allegato II B) devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di dispensare dall'autorizzazione di cui ai citati articoli 9 e 10, gli stabilimenti o le imprese che smaltiscono direttamente nei luoghi di produzione i propri rifiuti e gli stabilimenti e le imprese che recuperano rifiuti a condizione che:

- le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione (articolo 11, paragrafo 1, primo trattino), e
- i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 della direttiva (articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino).

Gli stabilimenti o le imprese esentati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sono soggetti ad iscrizione presso le competenti autorità (articolo 11, paragrafo 2).

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE stabilisce che la deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti — deroga prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE — non si applica ai rifiuti pericolosi oggetto della direttiva stessa.

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che uno Stato membro può dispensare dall'autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti:

- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) ed altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero, e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Gli stabilimenti o le imprese menzionati al paragrafo 2 devono essere registrati presso le autorità competenti (articolo 3, paragrafo 3).

Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, le norme nazionali in questione devono essere comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri e, alla luce di tali consultazioni, propone che tali norme siano approvate secondo la procedura dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

I.B. Le misure notificate

Il 28 agosto 1997 le autorità italiane hanno notificato, ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, un progetto di decreto che stabilisce le condizioni per l'applicazione dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. Il 17 ottobre 1997, nel corso di una riunione del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (nel seguito: il comitato «articolo 18»), le autorità italiane hanno confermato che detta notifica valeva anche come notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE. In pari data la Commissione ha trasmesso copia del progetto notificato dall'Italia agli altri Stati membri invitandoli ad inviare osservazioni scritte entro il 15 novembre 1997 ed annunciando la necessità di adottare una decisione della Comunità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE. Avendo accertato che il progetto di decreto non era conforme ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, la Commissione ha redatto un progetto di decisione che respingeva le misure proposte. Tale progetto di decisione avrebbe dovuto essere sottoposto a votazione in seno al comitato «articolo 18» il giorno 8 maggio 1998, ma a seguito del ritiro del progetto di decreto da parte dell'Italia in quella stessa data, la votazione non ha avuto luogo.

Il 1° dicembre 1999 l'Italia ha notificato alla Commissione un nuovo progetto di misure, conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾ e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. In seguito all'esame del nuovo progetto italiano svoltosi in seno al comitato «articolo 18» il 29 marzo 2000, l'Italia ha espresso l'intenzione di modificare ulteriormente il progetto.

Il 17 novembre 2000 l'Italia ha notificato una versione modificata del progetto precedente. Secondo la Commissione, il periodo di status quo previsto per tale notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE si è concluso il 17 febbraio 2001. In seguito alla richiesta di fornire un documento generale sulle condizioni applicabili all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE, avanzata dagli Stati membri nel corso della riunione del comitato «articolo 18» del 28 marzo 2001, la discussione delle misure riformulate dall'Italia è stata rinviata a un momento successivo alla diffusione del documento. Il documento generale richiesto è stato quindi redatto, e presentato dalla Commissione alla riunione del comitato «articolo 18» svoltasi il 6 luglio 2001⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 204 del 22.6.1998, pag. 37.

⁽³⁾ Punto 3 dell'ordine del giorno: «Scheda informativa (DG ENV Unità A2): condizioni per la concessione della deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE».

II. CONTENUTO DELLE MISURE NOTIFICATE

II.A. La normativa italiana su cui si basa il progetto di decreto notificato

Il progetto notificato dall'Italia è un provvedimento di attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Questo articolo stabilisce che le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia competente, a condizione che siano state adottate norme tecniche concernenti le quantità massime di rifiuti impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità di rifiuti, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Per i rifiuti pericolosi tali norme devono indicare anche le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto utilizzato (tenendo conto anche delle altre emissioni presenti in sito) e gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero.

Dopo la comunicazione dell'inizio delle attività, la Provincia competente iscrive lo stabilimento in un apposito registro ed entro 90 giorni dalla comunicazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività deve essere allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- il rispetto delle norme tecniche generali e delle condizioni specifiche summenzionate,
- il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti (garanzie finanziarie, condizione giuridica, requisiti morali),
- le attività di recupero che si intendono svolgere,
- stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati,
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivati dal ciclo di recupero.

Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni summenzionate, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, salvo che l'impresa interessata non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine stabilito dall'amministrazione.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

II.B. Descrizione sintetica del provvedimento notificato (limitatamente agli elementi rilevanti ai fini della presente decisione)

Il progetto di decreto notificato, composto da un articolato (9 articoli) e 3 allegati, stabilisce norme specifiche per le attività relative al recupero di alcuni tipi di rifiuti pericolosi (articolo 1, paragrafo 1), facendo riferimento a ben trentanove tipi di attività di recupero, che riguardano in particolare i metalli non ferrosi, i metalli preziosi, le scorie di fusione, i fanghi e i reflui liquidi organici ed inorganici.

Il progetto modificato prevede una serie di norme specifiche riguardanti le attività di recupero che rientrano nel suo campo di applicazione, e fissa i tipi di rifiuti pericolosi disciplinati, nonché le norme tecniche e i valori di emissione e i valori limite applicabili ad attività specifiche di recupero (articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato 1). L'allegato 1 è suddiviso in due suballegati: il suballegato 1 contiene norme tecniche generali per il recupero di certe materie dai rifiuti pericolosi e i valori limite per le sostanze pericolose; il suballegato 2 stabilisce i valori limite e le prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera dalle attività di recupero dei rifiuti pericolosi. Il progetto modificato fissa anche, per categoria di rifiuti, le quantità massime impiegabili annualmente per singolo impianto (articolo 5 e allegato 2). Il decreto prevede anche disposizioni specifiche sui metodi e le norme relative alla messa in riserva dei rifiuti pericolosi interessati (articolo 4 e allegato 3), nonché sulla comunicazione dell'inizio delle attività, sul campionamento dei rifiuti e sui requisiti soggettivi (articoli 6, 7 e 8). In qualsiasi circostanza le operazioni di recupero non devono creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente (articolo 1, paragrafo 2). Infine, la procedura semplificata non è applicabile alle merci e ai prodotti ricavati dalle attività di recupero e non conformi ai requisiti degli allegati o non destinati al consumo o all'utilizzo nei cicli produttivi, i quali pertanto restano soggetti alla normativa generale in materia di rifiuti pericolosi.

III. VALUTAZIONE

III.A. Valutazione della Commissione

La valutazione di un progetto di normativa generale notificato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE deve essere innanzitutto effettuata con riguardo alla sua conformità con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. Come premessa generale, la Commissione ritiene che, poiché la possibilità di applicare l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE è un'eccezione a una regola generale, la deroga deve essere applicata in maniera restrittiva. La normativa italiana deve essere esaminata alla luce di tale premessa generale al fine di stabilire se la deroga in questione sia troppo ampia.

Dopo aver analizzato il progetto modificato, notificate dalle autorità italiane, la Commissione conclude di non avere alcuna obiezione all'approvazione di tali disposizioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE.

La Commissione ritiene il progetto di decreto italiano, così come riformulato, conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE. Il progetto modificato notificato stabilisce le regole generali che elencano i tipi e le quantità massime di rifiuti pericolosi che il decreto disciplina. Inoltre, fissa condizioni specifiche relative alle operazioni di recupero previste (prescrivendo in particolare i valori limite delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, i valori limite di emissione e il tipo di attività). La tipologia dei rifiuti disciplinati dal decreto è adeguatamente identificata con riferimento al Catalogo europeo dei rifiuti⁽¹⁾ (EWC) che contiene una lista comune di rifiuti pericolosi e non pericolosi per la Comunità, da aggiornare periodicamente come previsto dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE. Inoltre, contiene altre disposizioni necessarie relative ai diversi tipi di recupero, e in particolare regole in materia di messa in riserva, comunicazione dell'inizio delle attività, campionamento e requisiti soggettivi. Infine, prescrive che i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

La Commissione ritiene anche che sia soddisfatto l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE. L'articolo 33 del decreto legislativo italiano del 5 febbraio 1997, n. 22 prevede che le attività di recupero dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono soggette ad iscrizione presso la Provincia competente. Infine, il progetto modificato notificato stabilisce che i progetti e la costruzione degli impianti e degli stabilimenti dove si intendono svolgere le operazioni di recupero devono essere approvati ed autorizzati (articolo 1, paragrafo 3), e che si deve effettuare una comunicazione dettagliata dell'inizio delle attività (articolo 6).

III.B. Consultazione degli Stati membri: sintesi dei commenti trasmessi in forma scritta ed orale

Agli Stati membri è stato chiesto un parere, scritto o orale, in merito alla progettata normativa italiana. Più precisamente, il 30 aprile 2002 la Commissione ha invitato gli Stati membri ad inviare le proprie osservazioni scritte e ad esprimere oralmente i propri commenti durante la riunione del comitato «articolo 18» tenutasi il 22 maggio 2002.

La Svezia e il Regno Unito hanno trasmesso le proprie osservazioni scritte alla Commissione rispettivamente il 16 e il 28 maggio 2002.

⁽¹⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3), modificata dalla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1), decisione 2001/119/CE della Commissione, del 22 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32) e decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 luglio 2001 (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

La Svezia non ha osservazioni di rilievo da fare in merito al progetto de quo, ma ha chiesto informazioni su alcuni aspetti procedurali legati all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/689/CEE, in particolare sulle implicazioni della concessione di deroghe ad altri Stati membri e il loro rapporto con la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento⁽²⁾.

Nelle sue osservazioni scritte, il Regno Unito ha espresso apprezzamento per la proposta italiana, osservando che, da un punto di vista generale, le deroghe possono incoraggiare il riciclaggio e il reimpiego di alcuni flussi di rifiuti pericolosi, ad esempio mediante sistemi di restituzione gestiti dal commercio al dettaglio. Il Regno Unito ha inoltre dichiarato che la necessità di ottenere la prescritta autorizzazione potrebbe disincentivare la partecipazione degli interessati e portare a smaltire una maggior quantità di rifiuti in impianti tradizionali, come le discariche o gli impianti di incinerazione. Il Regno Unito ha poi aggiunto che, dopo l'introduzione di un nuovo elenco di rifiuti pericolosi che comprende molti oggetti di uso quotidiano come le lampadine fluorescenti e i monitor dei personal computer, è da ritenersi ancora più indispensabile la presenza di un meccanismo di facile comprensione per la concessione di deroghe. In concreto, pur non avendo obiezioni all'approvazione del progetto italiano, che considera coerente con il recente orientamento della Commissione, il Regno Unito ha espresso preoccupazione per la complessità di alcune delle deroghe proposte, in particolare il timore che i costi da sostenere per dimostrare il rispetto delle norme possano risultare troppo elevati. Ad esempio, al Regno Unito non risultava chiara la procedura da seguire per dimostrare la conformità dei rifiuti con i limiti per le sostanze pericolose. Infatti, benché i flussi di rifiuti omogenei ed uniformi siano sottoposti a un procedimento piuttosto semplice, rifiuti più eterogenei potrebbero (secondo il Regno Unito) causare difficoltà. Il Regno Unito ha concluso che esiste la possibilità che l'utilizzo di deroghe risulti almeno altrettanto dispendioso della concessione di una normale autorizzazione e che quindi arrechi benefici molto limitati ai soggetti che si occupano del riciclaggio dei rifiuti. Il Regno Unito ha anche espresso dubbi sul rapporto tra la normativa quadro comunitaria sui rifiuti e il resto della normativa ambientale comunitaria, come ad esempio la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti⁽³⁾.

Alla riunione del comitato «articolo 18» del 22 maggio 2002, nessuno Stato membro ha espresso obiezioni nei confronti dell'approvazione del progetto di decreto italiano.

Da tale consultazione e dall'analisi che essa stessa ha svolto, risulta che le norme del progetto di decreto sono conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE; pertanto, la Commissione ha proposto che il progetto di decreto italiano venga approvato secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. In data 6 settembre 2002, il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto italiano.

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

IV. CONCLUSIONI

Alla luce del contenuto del progetto di decreto notificato dall'Italia e dell'esito della consultazione degli Stati membri, riportati nelle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che le disposizioni riformulate notificate dall'Italia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE il 17 novembre 2000 possono essere accettate ed approvate in quanto è stato accertato che sono conformi ai requisiti dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, e cioè:

- il progetto di decreto italiano contiene norme generali che elencano il tipo e la quantità di rifiuti e stabiliscono le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) ed altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero,
- i tipi o le quantità di rifiuti e i metodi di smaltimento o di recupero sono tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE,
- gli stabilimenti e le imprese interessati sono soggetti ad iscrizione presso le competenti autorità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, le disposizioni del progetto di decreto — trasmesso dall'Italia alla Commissione il 1° dicembre 1999 e modificato il 17 novembre 2000 — che dà attuazione l'articolo 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2002

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2002) 4435]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/910/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/152/CE ⁽³⁾, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 novembre 2002.
- (4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti recentemente per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento sulle sostanze esistenti (793/93/CEE). Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

- (5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.
- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 novembre 2002. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 novembre 2002» sono sostituiti dai termini «20 febbraio 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 96.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione n. 184, del 10 dicembre 2001, sui modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 201-E 207, E 210, E 213 ed E 215)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 304 del 6 novembre 2002)

Gli attestati E 211 ed E 212 sono stati erroneamente inseriti nella predetta pubblicazione e devono essere pertanto cancellati da tutte le versioni linguistiche.
